

TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE UNICO DEL LAVORO

PER: il signor Marchese Nicola, nato a Triggiano (BA) il 26.04.1972 (c.f: MRCNCL72D26L425R) e residente in Vittoria (RG) via Bari n. 94, elett. dom.to in Pozzallo, via Garibaldi n. 114, presso lo studio del sottoscritto Avv. Giuseppe Vernuccio (c.f.: VRNGPP73D13F258K) che lo rappresenta e difende per mandato che si allega in separato foglio e che dichiara di voler ricevere le eventuali comunicazioni al numero di fax 0932/1910443 e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata: giuseppe.vernuccio@avvocatimodica.legalmail.it.

Ricorrente

CONTRO: Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro-tempore, con sede legale in Roma, Viale Trastevere n. 76, rappresentato e difeso, come per legge, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, via Vecchia Ognina n. 159, Catania.

Resistente

Contro: Istituto di Istruzione Superiore "Guglielmo Marconi" di Vittoria, in persona del Dirigente pro-tempore, con sede in Vittoria in Piazza Gramsci n. 4.

Resistente

IN FATTO

Il ricorrente è inserito nella Graduatoria di Circolo e di Istituto di III fascia ATA, anno 2024-2027, con indicato Istituto Capofila, l'Istituto "Guglielmo Marconi" di Vittoria. Il signor Marchese è inserito nella detta Graduatoria nel profilo di Collaboratore Scolastico con il punteggio di 7,20 (o altro diverso punteggio). Quale titolo di accesso nella Graduatoria è stato inserito il diploma di qualifica professionale conseguito nel 1988 rilasciato dalla Regione Puglia, Assessorato al Lavoro e Formazione Professionale, mentre tra i titoli, servizi e certificazioni culturali è stato inserito il servizio militare presso l'Arma dei Carabinieri (non in costanza di nomina) posto in essere tra l'11 marzo 1992 e il 10 marzo 1993, a cui è stato attribuito il punteggio ridotto di 0,60 (per i 12 mesi di servizio militare). Il riconoscimento ridotto del servizio militare svolto non in costanza di nomina è stato elaborato dall'Istituto Scolastico indicato come capofila, che ha valutato i titoli e le certificazioni inserite dal candidato, redigendo le graduatorie degli idonei. Il ricorrente, come riferito, ha inserito il servizio militare svolto in un periodo nel quale non aveva ricevuto alcuna nomina dalle Graduatorie ATA. Detto servizio è stato considerato dalla parte resistente, quale attività lavorativa resa alle dipendenze delle amministrazioni statali non in costanza di nomina e gli è stato attribuito un punteggio ridotto quantificato in 0,60 punti per i 12 mesi di servizio e punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni e ciò in seguito a quanto disposto dal Decreto Ministeriale del 21 maggio 2024 n. 89 relativo all'aggiornamento delle graduatorie, allegato A Tabella di valutazione dei titoli e dei servizi (si allega). Invece, ben più consistente risulta il punteggio riconosciuto per il servizio militare "in costanza di nomina", ovvero maturato quando l'interessato risulta essere sotto contratto, come



Studio Legale
Avv. Giuseppe Vernuccio

personale ATA. In questo caso, il citato servizio militare viene valutato come se si trattasse di lavoro effettivo reso nella qualità di ATA con il riconoscimento in graduatoria di punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni. Il ricorrente ha svolto 12 mesi di servizio militare. Il riconoscimento del punteggio ridotto per il servizio militare prestato non in costanza di nomina risulta illegittimo per il ricorrente, oltre che penalizzante. Infatti, lo stesso a causa del ridotto punteggio assegnato in Graduatoria, ad oggi, non ha ottenuto nessuna nomina in qualità di personale ATA, nel profilo indicato. Ciò comporta un evidente interesse ad agire, se si considera che per giurisprudenza di legittimità costante e uniforme e assolutamente maggioritaria (sentenze del Consiglio di Stato, ultima la recentissima sentenza del Consiglio di Stato del 9 dicembre 2024 n. 9864/2024 e l'Ordinanza del Consiglio di Stato del 20 novembre 2024, e della Corte di Cassazione, oltre che innumerevoli sentenze di merito di tutti i Tribunali d'Italia, tra cui le recenti sentenze del Tribunale di Modena n. 767/2024 del 18 ottobre 2024 e del Tribunale di Potenza n. 750/2024 del 22 ottobre 2024, in atti) prevale il principio per cui al servizio militare e/o servizio civile equiparato svolto non in costanza di nomina, inserito nelle graduatorie di III fascia personale ATA vanno riconosciuti punti 6 (per ogni anno di servizio), come per il servizio reso in costanza di nomina. Per tale motivo, il signor Marchese proponeva reclamo avverso la graduatoria provvisoria, tramite pec, all'Istituto resistente (nella qualità di Istituto Capofila), in persona del Dirigente Scolastico, al fine di ottenere il riconoscimento pieno del punteggio (punti 6) relativo al servizio militare svolto non in costanza di nomina, attraverso l'emissione di un decreto di rettifica in aumento del punteggio riconosciuto e il conseguente inserimento nella giusta posizione in Graduatoria di III fascia, personale ATA, per il triennio 2024-2027 e per i periodi di aggiornamento successivi. A tale reclamo è seguito riscontro negativo (si allega). Pertanto non rimane altra strada per il ricorrente che rivolgersi all'odierno Giudicante, in funzione di Giudice del Lavoro.

IN DIRITTO

L'indirizzo ormai maggioritario seguito dalla giurisprudenza delle Corti supreme, sia amministrativa, sia di legittimità che di merito, tra cui la recentissima sentenza del **Consiglio di Stato n. 8964/2024 del 09.12.2024** e le sentenze del Tribunale di Modena n. 767/2024 del 18.10.2024 e del Tribunale di Potenza n. 750/2024 del 20.10.2024 e l'Ordinanza del Consiglio di Stato del 20.11.2024, che si allegano (oltre le sentenza del Consiglio di Stato n. 266/2023 e n. 3286/2022 e Ordinanza Corte Cassazione n. 41894/2021, in atti, Ordinanza Corte di Cassazione n. 15965/2024 del 7 giugno 2024, Sentenza Cassazione n. 8586/2024 del 29.03.2024, Ordinanza Corte di Cassazione n. 5679/2020, Sentenza Corte di Cassazione n. 41894/2021, Sentenza Corte di Cassazione n. 15127 del 31.05.2021, Sentenza Consiglio di Stato del 04.01.2024 VII Sezione, Sentenza Corte di Appello di Roma n. 1658/2024 del 26.04.2024 -si allega, Sentenza Corte di Appello di Milano n. 789/2023 del 19.09.2023-allegata, Sentenza del Tribunale di Catania n. 4802 del 28.11.2023-allegata, sentenze del Tribunale di Lucca n. 3/2024 del 09.01.2024, Sentenza del Tribunale di Campobasso n. 173/2024, Sentenza del Tribunale di Pordenone n. 84/2024, Sentenza del Tribunale di Catania n. 134/2024, , Sentenza del

Via Garibaldi n. 114 – POZZALLO
Tel/fax 09321910443
e-mail :g.vernuccio@tiscali.it



Studio Legale
Avv. Giuseppe Vernuccio

Tribunale di Milano n. 2605/2024, ecc..) interpreta ed applica l'art. 485, comma 7 del decreto legislativo n. 197 del 1994 *“il periodo del servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”* nel senso prospettato dal ricorrente, ovvero nel senso della piena equiparabilità dei servizi in questione ai fini della carriera, senza che si possa discriminare in ragione del periodo temporale di assunzione del ruolo. Secondo questo indirizzo giurisprudenziale il servizio militare di leva non può ricevere un diverso trattamento a fini di carriera nell'amministrazione scolastica, quale titolo di servizio, a seconda che sia stato o meno prestato in costanza di rapporto, poiché una simile discriminazione non è ricavabile a livello legislativo né dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 (artt. 485, comma 7 e 569 comma 3), né dal codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 (art. 2050). Si aggiunge che l'opposta tesi si porrebbe in contrasto con il principio di uguaglianza enunciato dall'art. 3 comma 1 della Costituzione; ed inoltre con la tutela per la posizione di lavoro del cittadino apprestata dal citato art. 52 comma 2, secondo periodo, della medesima Costituzione rispetto all'assolvimento degli obblighi di leva militari. Tale interpretazione non è contraddetta, ma anzi avallata dall'art. 2050 del decreto legislativo n. 66 del 2000 (c.d. Codice dell'Ordinamento militare) il quale specifica la disciplina della valutazione del servizio militare e dei servizi equiparati nei concorsi pubblici. In particolare, il comma 1 prevede che *“i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”*. Il comma 2, prevede che *“ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”*. Le anzidette disposizioni non sono in contraddizione fra di loro, ma sono in rapporto di specialità, nel senso che il comma 2 specifica il comma 1, e vuole significare che “anche e non solo” i servizi militari svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali. La lettura coordinata ed integrata delle due disposizioni è coerente con il tenore letterale delle espressioni utilizzate, oltre che costituzionalmente adeguate rispetto al principio di cui all'art. 52 comma 2 Cost., secondo cui colui che chiamato ad un servizio obbligatorio nell'interesse della Nazione, non deve ricevere nocumento più di quanto sia strettamente necessario e proporzionato rispetto al perseguimento del superiore interesse pubblico, o essere costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione dello stesso, ai fini concorsuali e selettivi. Pertanto, il principio di fondo è quello che il servizio militare e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485) come anche nell'accesso ai ruoli (art. 2050 c. 1) in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050 c. 2), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, rispetto a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050 c. 1). Le graduatorie del personale ATA, per quanto non qualificabili come concorsi pubblici,

Via Garibaldi n. 114 – POZZALLO
Tel/fax 09321910443
e-mail :g.vernuccio@tiscali.it



Studio Legale
Avv. Giuseppe Vernuccio

hanno comunque natura di procedimenti selettivi concorsuali, trattandosi di graduatorie aperte ad una pluralità di candidati in competizione fra di loro, con conseguente applicazione dei principio di cui sopra, di parità di trattamento e trasparenza. Alla luce dei descritti principi previsti dall'art. 485 comma 7 del D. Lgs n. 297/1994 (identico all'art. 569 comma 3 per il personale ATA), dall'art. 2050 del D. Lgs n. 66/2010 e dell'art. 52 Cost., vanno disapplicate, perché illegittime, le previsioni di rango secondario del D. M. n. 89 del 21.05.2024, laddove prevedono la valutazione con l'integrale punteggio di n. 6 punti nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto, del solo servizio militare reso in costanza di rapporto di lavoro. Per concludere, il ricorrente signor Marchese Nicola ha il diritto al riconoscimento, nelle graduatorie di Circolo e di Istituto del personale ATA della Provincia di Ragusa nelle quali è inserito, dell'integrale punteggio di n. 6 punti (invece di 0,60 punti) per i 12 mesi di servizio militare prestato dopo il conseguimento del titolo di studio ovvero di n. 0,50 punti (invece di 0,05 punti) per ogni mese di servizio militare o frazione superiore a 15 giorni. Per quanto riguarda il punteggio complessivo richiesto, si osserva che dalla documentazione in atti, il ricorrente ha espletato il servizio militare per 12 mesi. Ha quindi diritto ad un punteggio di n. 6 punti (anziché di 0,60 punti assegnati dalla parte resistente) per il servizio militare in esame, e quindi di **n. 5,40 punti aggiuntivi** e/o quel diverso punteggio accertato nel giudizio, con conseguente attribuzione per il profilo di collaboratore scolastico di 12,60 punti (anziché di 7,20 punti) e/o quel diverso punteggio accertato nel giudizio. Per quanto su esposto l'istante, *ut* sopra rappresentato, domiciliato e difeso, chiede che

PIACCIA ALL'ON.LE TRIBUNALE
GIUDICE UNICO DEL LAVORO

Affinché l'Ill.mo Tribunale adito voglia:

- Ritenere e dichiarare il diritto del signor Marchese Nicola alla attribuzione in suo favore, nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia per il personale ATA della Provincia di Ragusa, ove è inserito, dell'integrale punteggio per l'espletamento del servizio militare, pari a n. 6 punti (invece di 0,60 punti) per i 12 mesi di servizio militare prestato dopo il conseguimento del titolo di studio, ovvero di n. 0,50 punti (invece di 0,05 punti) per ogni mese di servizio militare o frazione superiore a 15 giorni e, per l'effetto, condannare la parte resistente ad attribuire alla parte ricorrente, per il profilo di collaboratore scolastico n. 12,60 punti (o quel diverso punteggio accertato in giudizio) nella Graduatorie di Circolo e di Istituto III fascia per il personale ATA 2024/2027 e per i periodi di conferma/aggiornamento delle successive Graduatorie di III fascia ATA, ordinando alla parte resistente la giusta rideterminazione del punteggio assegnato alla parte resistente.
- Condannare le parti resistenti alle spese e compensi della presente procedura, come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore costituito.

Si dichiara che il valore della causa è indeterminato e che il contributo unificato è di euro 259,00.

Salvo ogni altro e non spiegato diritto.

Si offrono in comunicazione e si depositano in cancelleria:

Via Garibaldi n. 114 – POZZALLO
Tel/fax 09321910443
e-mail :g.vernuccio@tiscali.it



Studio Legale
Avv. Giuseppe Vernuccio

- 1) copia domanda di inserimento/conferma/aggiornamento graduatoria di circolo e di istituto di III fascia personale ATA anno 2024/2027;
 - 2) copia congedo illimitato dal servizio militare;
 - 3) copia diploma di qualifica professionale conseguito nel 1988;
 - 4) autocertificazione di conformità della documentazione prodotta, con documento d'identità;
 - 5) D. M. del 21 maggio 2024 n. 89;
 - 6) copia sentenza n. 8964/2024 del Consiglio di Stato del 09.12.2024;
 - 7) copia sentenza n. 266/2023 del Consiglio di Stato;
 - 8) copia sentenza n. 3286/2022 del Consiglio di Stato;
 - 9) copia Ordinanza n. 41894/2021 della Cassazione Civile, Sez. Lavoro;
 - 10) copia sentenza del Tribunale di Modena n. 767/2024 del 18.10.2024;
 - 11) copia sentenza del Tribunale di Milano n. 2605/2024 del 22 maggio 2024;
 - 12) copia sentenza Corte di Appello di Roma n. 1658/2024;
 - 13) copia sentenza Corte di Appello di Milano n. 789/2023;
 - 14) copia sentenza Tribunale di Catania n. 4802/2023;
 - 15) copia sentenza Tribunale di Lucca n. 3/2024.
 - 16) copia sentenza n. 750/2024 del 20.10.2024 Tribunale di Potenza;
 - 17) copia Ordinanza del Consiglio di Stato del 20.11.2024;
 - 18) dichiarazione reddituale sostitutiva;
 - 19) copia reclamo e riscontro del 27.12.2024;
- Pozzallo, 23 gennaio 2025.

Avv. Giuseppe Vernuccio

